REGOLAMENTO (CEE) N. 2757/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1987

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2636/87 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2737/87 [4];

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2636/87, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 53,892 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[2] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.
[3] GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 46.
[4] GU n. L 262 del 12. 9. 1987, pag. 15.